

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI GRAVESANO

Basi legali	Art. 1 Basi legali del presente Regolamento sono gli artt. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
Oggetto e scopo	Art. 2 1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Gravesano, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di proteggere le aree pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali. 2. Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.
Utilizzazione e principi	Art. 3 Il Municipio può decidere la posa e l'uso di videocamere per lo scopo di cui all'articolo 2, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Responsabilità	Art. 4 Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.
Informazione al pubblico	Art. 5 Le aree pubbliche soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.
Registrazione	Art. 6 1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 72 ore. 2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti di cui all'art. 7.
Trasmissione dei dati a terzi	Art. 7 1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. 2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Gravesano, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti. 3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.
Protezione dei dati	Art. 8 1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni. 2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
Entrata in vigore	Art. 9 Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.